SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95A6679

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1995, n. 513.

Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: «residenti negli stessi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in comuni montani».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1039):

Presentato dal sen. FERRARI Francesco ed altri il 20 ottobre 1994.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 15 novembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 14 febbraio 1995; 9 marzo 1995.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 3 maggio 1995.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 9 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2514):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 20 settembre 1995, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XIII commissione il 28 settembre 1995; 19 ottobre 1995 e approvato il 16 novembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti *residenti in comuni montani*, iscritti allo SCAU».

95G0552

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 514.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'inter-

no dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1*. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 452, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 452 del 1995 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

Art. 8.

Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 marzo 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 10.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1.* Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto".

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità, stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».

Art. 11.

Servizio di mensa scolastica

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante la parziale utilizzazione del fondo per i miglioramenti economici al personale della scuola di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0561

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 515.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di lavori socialmente utili, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario di Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la Commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sotto-commissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi puo essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'INPS e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.».

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 5, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del

sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati entro il 31 agosto 1995, i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla predetta cessazione.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 5. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995, lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1° febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile, ai sensi del presente comma, possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.

20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno.

Art. 2.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 8, primo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori, a parità di livello di inquadramento. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per il personale interessato, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 8.

14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione.

16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centodue unità di cui due ufficiali, settanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, dieci unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, venti unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni per gli anni 1996 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1113 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo e del comma 8 dell'articolo 3, si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il corrispondente precetto contenuto nel primo comma, lettera *a)*, dell'articolo 29 della medesima legge.

Art. 3.

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui al comma 2. L'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera *c)*, e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

2. I datori di lavoro agricolo devono tenere un registro di impresa rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base della denuncia aziendale, assumono per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facoltà di optare per un modello semplificato di detto registro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinate le caratteristiche del registro e del modello semplificato, le sue modalità di tenuta, compilazione e conservazione, le modalità di accertamento delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei piccoli coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, nonché le modalità di compilazione e di pubblicazione, da parte dell'INPS, di elenchi nominativi annuali e trimestrali indicanti le giornate di lavoro effettuate dai predetti lavoratori.

3. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 150.

4. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione degli elenchi nominativi ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro che siano state oggetto di informazione circostanziata inviata in via riservata, dal lavoratore interessato, al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro i termini fissati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.

5. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a)*, 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente: «*3.* Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.». I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.». L'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto, contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

8. L'omessa o infedele compilazione del libro matricola, del registro di impresa e del modello semplificato previsti dal presente articolo e dall'articolo 2, la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'INPS della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che si renda responsabile di omessa o infedele registrazione sui registri d'impresa di cui al comma 2 e che ometta di tenere o di esibire i medesimi sul luogo di lavoro o la loro copia qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente. Per quanto non espressamente disposto in materia di tenuta e conservazione del registro di impresa e del modello semplificato, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 2 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 8,6 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in

atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a 35 miliardi per l'anno 1995 e a 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, nonché, quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, 10, lettera *b)*, e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

10. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

11. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«*9-bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».

12. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede:

a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi 9-*bis* e 9-*ter*.

13. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti

per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, lettera *a)*, il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

16. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire, entro il 31 dicembre 1995, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonché l'Ente stesso.

17. All'articolo 1, comma 32, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 1996».

Art. 5.

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puo superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori e autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La Gepi S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1996, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. E differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 marzo 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale

sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento. Al minor gettito derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 1995 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto

dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 25 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 91 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001, in lire 141 miliardi per l'anno 2002, in lire 91 miliardi per l'anno 2003, in lire 94 miliardi per l'anno 2004 e in lire 48 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.».

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento della retribuzione che sarebbe ad essi spettata se fossero rimasti in servizio fino alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Il contributo puo essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 gennaio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'Eni S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nel nuovo assetto generale dello smaltimento dei rifiuti, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1° gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire le discariche in esercizio provvisorio, nonché gli impianti definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 30 secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 30. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 27, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi si provvede: quanto a lire 253 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 330 miliardi, mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale.

Art. 7.

Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Art. 8.

Tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera *b)*.

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle Università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore

di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4.

12. Per la partecipazone al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine.

Art. 9.

Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Art. 10.

Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 11.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«3. I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.».

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.».

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

Art. 12.

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali».

2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.

3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 10 e 12, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della

legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

Art. 14.

Piccola società cooperativa

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

Art. 15.

Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 30 giugno 1996. La Carbosulcis S.p.a. cessa dalle funzioni di gestione e mantiene l'affidamento delle miniere quale custode, sulla base delle attuali modalità operative, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. Alle esigenze finanziarie per l'attuazione del comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede:

a) con le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) con una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Art. 16.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme

stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 17.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Le predette somme sono riassegnate direttamente dall'entrata del bilancio dello Stato all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del

decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995.» e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.». Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 509 del 1994, hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. Fino al 31 dicembre 1997, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di dieci unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì assumere, direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci dipendenti.

8. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

9. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione dura in carica tre anni.».

10. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

11. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

12. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

13. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

14. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

15. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 5.

16. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».

17. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né sono dovuti interessi».

18. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.».

19. All'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.».

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

TABELLA *A*
[*prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera* a), *numero 1*]

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in dèposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000	» 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

95G0562

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Vobbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Vobbia (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Coiana;

Considerato che in data 25 settembre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vobbia (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vobbia (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Coiana.

Il citato amministratore, in data 25 settembre 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vobbia (Genova).

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Claut.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Claut (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dallo stesso sindaco e da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Claut (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Castelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Claut (Pordenone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dallo stesso sindaco e da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Pordenone, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10905/1132/Gab. del 5 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Claut (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Castelli.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigasio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vigasio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dallo stesso sindaco e da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigasio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Antonio Anselmi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vigasio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 ottobre 1995, dallo stesso sindaco e da sette membri del corpo consiliare, che si aggiungono a quelle presentate, in data 31 luglio 1995, da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 795.13.12/Gab. del 12 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigasio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Antonio Anselmi.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 novembre 1995.

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e all'evoluzione bio-morfologica verificatasi nelle nuove generazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto.

L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008.

Con successiva determinazione dirigenziale, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità contenute negli articoli dell'elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro: CORCIONE

ALLEGATO

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI INABILITÀ AL SERVIZIO MILITARE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva.

L'idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività.

Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco.

Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità, per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare.

Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l'infermità permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso.

Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità.

Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato alla successiva leva e non può essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi.

Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e puo essere adottato solo in unica soluzione.

Per i provvedimenti di «rivedibilità» e di «temporanea non idoneità», connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalità medico-legale.

Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonché nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo.

Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.

Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.

La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale.

I Consigli di leva possono riformare senza esame personale:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale;

b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R.

Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R).

Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).

I - MORFOLOGIA GENERALE

Art. 1.

Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

II - DISMETABOLISMI, DISENDOCRINIE ED ENZIMOPATIE

Art. 2.

a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La mucoviscidosi.

Art. 3.

Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilità temporanea.

Art. 4.

I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

III - MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI

Art. 5.

Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

IV - EMATOLOGIA, IMMUNO-ALLERGOLOGIA E TOSSICOLOGIA

Art. 6.

a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 7.

a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifeste o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea

d) Le connettiviti sistemiche.

Art. 8.

Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

V - NEOPLASIE

Art. 9.

a) I tumori maligni.

b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.

VI - CRANIO E COMPLESSO MAXILLO-FACCIALE

Art. 10.

a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità.

b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

Art. 11.

Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 12.

Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 13.

a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini;

b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale;

c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

VII - APPARATO CARDIOVASCOLARE

Art. 14.

a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia.

b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 15.

L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea: dopo osservazione.

Art. 16.

a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.

b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 17

a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

VIII - APPARATO RESPIRATORIO

Art. 18.

a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare.

b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

IX - APPARATO DIGERENTE

Art. 19.

Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 20.

Le ernie viscerali.

Art. 21.

a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

X - APPARATO UROGENITALE

Art. 22.

a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) La perdita anatomica o funzionale di un rene.

c) La mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.

Art. 23.

Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XI - NEUROLOGIA

Art. 24.

Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 25.

Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 26.

Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 27.

Le epilessie: trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 28.

Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XII - PSICHIATRIA

Art. 29.

Il ritardo mentale, anche lieve, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà.

Art. 30.

a) I disturbi dell'adattamento.

b) I disturbi del controllo degli impulsi.

c) I disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità).

d) I disturbi dell'alimentazione.

e) I disturbi delle funzioni evacuative.

f) I disturbi da tic.

g) I disturbi del sonno.

h) I disturbi dell'eloquio.

In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 31.

I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 32.

Il disturbo organico di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Dopo osservazione.

Art. 33.

I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Dopo osservazione.

Art. 34.

I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 35.

I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XIII - OFTALMOLOGIA

Art. 36.

a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 37.

I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 38.

Le gravi discromatopsie.

Art. 39.

L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 40.

Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 41.

I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

Art. 42.

I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

Art. 43.

L'emeralopia.

Art. 44.

a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano.

b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano

c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie.

d) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

XIV - OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 45.

a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB.

c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%.

Art. 46.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 47.

Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XV - DERMATOLOGIA

Art. 48.

Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

XVI - APPARATO LOCOMOTORIO

Art. 49.

Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 50.

Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 51.

Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 52.

Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-scheletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 53.

Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite:

a) scoliosi con angolo di Lippmann - Cob superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali:

b) discopatie con interessamento neurogeno;

c) esiti funzionali di trattamento chirurgico,

in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 54.

Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore:

a) congenite;

b) acquisite: flogistico-degenerative,

quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.

Art. 55.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di.

a) una mano;

b) un pollice;

c) due dita di una mano,

d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice;

e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

Art. 56.

La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno:

a) un piede;

b) un alluce;

c) due dita di un piede.

Art. 57.

a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri.

II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITÀ

Art. 58

a) Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.

b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

In tutti i casi dopo osservazione.

95A7215

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Sandretto industrie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 20 maggio 1994 con il quale è approvato il programma operativo in corso di esecuzione;

Vista l'istanza dei commissari in data 2 ottobre 1995 volta ad ottenere la proroga per due anni dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ritenuto di limitare tale proroga al periodo di un anno, ravvisandosi l'opportunità di accelerare i tempi per il trasferimento a terzi delle attività aziendali;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sandretto industrie è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 30 novembre 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANETTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7211

DECRETO 29 novembre 1995.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Componenti presse.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Componenti presse è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 20 maggio 1994 con il quale è approvato il programma operativo in corso di esecuzione;

Vista l'istanza dei commissari in data 2 ottobre 1995 volta ad ottenere la proroga per due anni dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ritenuto di limitare tale proroga al periodo di un anno, ravvisandosi l'opportunità di accelerare i tempi per il trasferimento a terzi delle attività aziendali;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Componenti presse è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 30 novembre 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ZANETTI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7212

DECRETO 29 novembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Agrico alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 11 settembre 1995 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Agrico, con sede in Sommacampagna, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Sipa ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sipa ed è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato nominato commissario in sostituzione dell'avv. Massimo Confortini, dimissionario, il prof. Lucio Francario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 aprile 1995 con il quale il dott. Bellazzi è stato revocato dall'incarico di commissario delle società del gruppo Sipa ed è stato nominato nel collegio commissariale l'avv. Franco Neppi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Agrico alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. Sipa;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Agrico, con sede in Sommacampagna, collegata alla S.p.a. Sipa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960, e l'avv. Franco Neppi, nato a Bologna il 12 maggio 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7213

DECRETO 29 novembre 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Filippo Fochi iniziative industriali e immobiliari alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 4 agosto 1995 con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Fochi iniziative industriali e immobiliari, con sede in Roma, via di Porta Lavernale, 12, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Filippo Fochi energia ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Filippo Fochi energia e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, il dott. Piero Gnudi e il dott. Guidalberto Guidi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Fochi iniziative industriali e immobiliari alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.r.l. Filippo Fochi energia;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. Fochi iniziative industriali e immobiliari sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fochi iniziative industriali e immobiliari, con sede in Roma, via di Porta Lavernale, 12, collegata alla S.r.l. Filippo Fochi energia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Alberto Maffei Alberti, nato a Imola il 4 giugno 1935, il dott. Piero Gnudi, nato a Bologna il 17 maggio 1938, il dott. Guidalberto Guidi, nato a Modena il 5 agosto 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A7214

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1995.

Ripartizione, assegnazione e pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario delle quote 1995 relative al fondo rinveniente dall'ex capitolo 3031 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale ha disposto, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%;

Considerato che l'ammontare complessivo delle predette confluenze, al netto della riduzione percentuale come sopra individuata, risulta essere pari a lire 57.574.800.000, così come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994, di cui lire 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 3.761.874.800.000 quale fondo comune per l'anno 1995, di cui L. 3.707.000.000.000 quale fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 e L. 54.874.800.000 quale ammontare complessivo delle confluenze di cui al già citato art. 12 della legge n. 537/1993, al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 relativo ai fondi provenienti dallo stanziamento dell'ex cap. 3031 sopra ricordato, momentaneamente accantonato nelle more dell'individuazione da parte della Conferenza Stato-regioni dei necessari criteri di riparto a seguito dell'abrogazione da parte dell'art. 34, comma 8, della legge n. 724/1994 delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 537/1993;

Vista la nota n. 543/95/E.1.27 del 1° marzo 1995 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha indicato i criteri fissati nella seduta del 12 gennaio 1995 ai fini della ripartizione di predetti fondi ex cap. 3031;

Considerato che per l'anno 1995 il predetto importo di L. 2.700.000.000 non risulta ancora ripartito;

Considerato che in relazione ai predetti criteri direttivi i fondi ex cap. 3031 sopra richiamati devono essere trasferiti alle regioni a statuto ordinario utilizzando gli stessi criteri di ripartizione del fondo comune regionale relativi agli anni di competenza;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale ha stabilito, tra l'altro, che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 85/1995 il quale ha disposto, tra l'altro, la riduzione del 5% degli stanziamenti iniziali iscritti alla Categoria V dei capitoli del bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 1995, e relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonché delle corrispondenti autorizzazioni di spesa, con esclusione di quelli espressamente elencati nella stessa norma;

Visto il decreto ministeriale n. 120909 dell'8 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1995 (registro n. 2 Tesoro, foglio n. 228), con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ai sensi della predetta norma, a ridurre lo stanziamento iniziale del cap. 5926, iscritto nella categoria V dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, per l'importo di L. 418.075.750.000, sia in termini di competenza che di cassa;

Considerato che l'importo di L. 2.700.000.000, derivante dalla confluenza nel fondo comune 1995 dei fondi rinvenienti dallo stanziamento dell'ex cap. 3031 sopra richiamato, essendo ricompreso nello stanziamento complessivamente iscritto sul predetto cap. 5926, deve scontare anch'esso l'abbattimento percentuale (5%) di cui alla legge n. 85/1995, riducendosi di conseguenza a lire 2.565.000.000;

Visto il decreto n. 163996 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1994, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune regionale ex art. 8 della legge n. 281/1970 relativo all'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, comprensivo delle confluenze di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 ad eccezione dei fondi, pari a lire 2.700.000.000, rinvenienti dall'ex cap. 3031 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i quali, anteriormente all'emanazione dell'art. 34, comma 8, della sopra richiamata legge n. 724/1994, erano previste diverse procedure di riparto;

Visto il decreto n. 121992 del 25 settembre 1995, con il quale è stato provveduto alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di lire 2.700.000.000, sulla base degli stessi criteri di riparto utilizzati per il fondo comune 1994, per i motivi sopra evidenziati;

Considerato, pertanto, che debba procedersi alla ripartizione anche per l'anno 1995 dei fondi di cui trattasi, limitatamente all'importo di L. 2.565.000.000, sulla base delle quote di fondo comune regionale relative all'anno 1994, comprensive di tutte le confluenze di cui al predetto art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993;

Visto l'allegato prospetto nel quale sono evidenziate (col. 4) le quote da attribuire per l'anno 1995 alle regioni a statuto ordinario a fronte del predetto importo complessivo di L. 2.565.000.000, in proporzione alle quote di fondo comune relative all'anno 1994 indicate alla col. 3 dello stesso prospetto;

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il quale presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all'assegnazione e al conseguente pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario degli importi individuati nell'ambito della ripartizione sopra richiamata (col. 4 del prospetto allegato), quale quota parte dei fondi 1995 rinvenienti dall'ex cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, confluiti nel fondo comune regionale relativo allo stesso anno ai sensi della medesima norma, al netto della riduzione percentuale (5%) disposta dall'art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'importo di L. 2.565.000.000, pari alle disponibilità dell'ex cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali confluito nel fondo comune regionale 1995 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993, al netto della riduzione percentuale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario nelle quote indicate alla colonna n. 4 del prospetto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per i motivi di cui alle premesse, è assunto l'impegno a carico del cap. 5926, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dell'importo complessivo di L. 2.565.000.000 da assegnare per l'anno 1995 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo la ripartizione di cui al predetto art. 2.

Art. 4

È autorizzato il conseguente pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario delle quote individuate alla colonna 4 dell'allegato prospetto, mediante versamento sui rispettivi c/c infruttiferi accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 2.565.000.000 sarà imputato al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

L'ispettore generale capo: DE LEO

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI FONDI EX CAP. 3031 DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (ANNO 1995)

REGIONI	Fondo Comune Regionale 1994 D.n. 163996 del 12 luglio 1994 (1)	Quote cap. 3031 - 1994 D. n. 121992 del 25.9.95 (2)	TOTALE (3=1+2)	**QUOTE CAP. 3031 1995 (4)**
PIEMONTE	260.148.139.275	191.832.642	260.339.971.917	**182.241.010**
LOMBARDIA	392.087.373.003	289.124.331	392.376.497.334	**274.668.114**
VENETO	220.634.091.199	162.695.073	220.796.786.272	**154.560.320**
LIGURIA	112.434.888.572	82.909.229	112.517.797.801	**78.763.768**
EMILIA-ROMAGNA	166.773.592.408	122.978.465	166.896.570.873	**116.829.542**
TOSCANA	167.718.039.616	123.674.898	167.841.714.514	**117.491.153**
UMBRIA	90.289.539.987	66.579.300	90.356.119.287	**63.250.335**
MARCHE	137.942.029.777	101.718.137	138.043.747.914	**96.632.230**
LAZIO	185.999.220.566	137.155.399	186.136.375.965	**130.297.629**
ABRUZZO	139.279.116.746	102.704.102	139.381.820.848	**97.568.897**
MOLISE	67.076.715.056	49.462.216	67.126.177.272	**46.989.105**
CAMPANIA	695.805.075.678	513.085.069	696.318.160.747	**487.430.816**
PUGLIA	499.967.970.390	368.675.236	500.336.645.626	**350.241.474**
BASILICATA	130.686.815.264	96.368.158	130.783.183.422	**91.549.750**
CALABRIA	394.682.192.463	291.037.745	394.973.230.208	**276.485.857**
TOTALE	3.661.524.800.000	2.700.000.000	3.664.224.800.000	**2.565.000.000**

95A7170

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Tirino», «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese», o «Histonium», «Terre di Chieti», «Valle Peligna» per i vini prodotti nel territorio della regione Abruzzo ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Alto Tirino», «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese», o «Histonium», «Terre di Chieti», «Valle Peligna» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Abruzzo;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Abruzzo e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Alto Tirino» prodotti nella regione Abruzzo.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli Aprutini» prodotti nella regione Abruzzo.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro» prodotti nella regione Abruzzo.

4. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane» prodotti nella regione Abruzzo.

5. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colline Pescaresi» prodotti nella regione Abruzzo.

6. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine» prodotti nella regione Abruzzo.

7. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium» prodotti nella regione Abruzzo.

8. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» prodotti nella regione Abruzzo.

9. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Valle Peligna» prodotti nella regione Abruzzo.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Alto Tirino» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli Aprutini» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

4. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colline Frentane» riconosciuta con il presente decreto (annesso *D*).

5. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colline Pescaresi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *E*).

6. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colline Teatine» riconosciuta con il presente decreto (annesso *F*).

7. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium» riconosciuta con il presente decreto (annesso *G*).

8. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» riconosciuta con il presente decreto (annesso *H*).

9. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Valle Peligna» riconosciuta con il presente decreto (annesso *I*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Alto Tirino», «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium», «Terre di Chieti», «Valle Peligna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ALTO TIRINO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino» con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Chianti, Malvasia bianca di Candia, Falanghina, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Tocai friulano, Traminer, Pecorino, Riesling, Moscato, Sylvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio, Verdicchio, Sauvignon, Cococciola, Bombino bianco, Mostosa.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Alto Tirino» con la specificazione del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Ciliegiolo, Pinot nero, Aglianico, Cabernet.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alto Tirino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Villa S. Lucia, in provincia di L'Aquila.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Tirino» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Alto Tirino» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Alto Tirino» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11;

«Alto Tirino» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Alto Tirino» novello 11;

«Alto Tirino» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alto Tirino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alto Tirino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI APRUTINI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Passerina, Bombino bianco, Verdicchio, Sauvignon, Cococciola, Vermentino, Malvasia, Montonico, Pecorino, Riesling, Moscato è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot nero, Aglianico, Barbera, Cabernet, Malbech, Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Aprutini» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colli Aprutini» rosso 10,5 %, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli Aprutini» rosato 10,5 %, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli Aprutini» novello 11%;

«Colli Aprutini» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Aprutini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLI DEL SANGRO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero, Sauvignon, Cococciola, Pecorino, Riesling italico, Moscato, Barbera, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, Sangiovese, Garganega, Falanghina, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli del Sangro» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colli del Sangro» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli del Sangro» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colli del Sangro» novello 11%;

«Colli del Sangro» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE FRENTANE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colline Frentane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cococciola, Pecorino, Pinot bianco, Sangiovese, Falanghina, Greco, Montonico b., Moscato b., Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Frentane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Frentane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Frentane» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Frentane» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%,

«Colline Frentane» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Frentane» novello 11%:

«Colline Frentane» passito secondo la vigente normativa.

Art 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Frentane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Frentane» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,

coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *E*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE PESCARESI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Bombino b., Cococciola, Malvasia, Montonico, Pecorino, Riesling italico, Riesling renano, Moscato b.; Tocai, Traminer aromatico, Mostosa, Biancame, Sylvaner verde è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Dolcetto, Maiolica, Malbech, Merlot, Pinot nero, Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» comprende le aree collinari dell'intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Pescaresi» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Pescaresi» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Pescaresi» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Pescaresi» novello 11%;

«Colline Pescaresi» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Pescaresi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE TEATINE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Colline Teatine» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Bombino b., Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cococciola, Falanghina, Garganega, Greco, Malvasia, Montonico b., Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Colline Teatine» comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Checchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di.

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Teatine» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Teatine» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Colline Teatine» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Teatine» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Colline Teatine» novello 11%;

«Colline Teatine» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Teatine» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Teatine» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO G

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DEL VASTESE» O «HISTONIUM»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Garganega, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Montecodorisio, Palmoli, Polutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» bianco, rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«del Vastese» o «Histonium» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«del Vastese» o «Histonium» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«del Vastese» o «Histonium» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«del Vastese» o «Histonium» novello 11%;

«del Vastese» o «Histonium» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «del Vastese» o «Histonium» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *H*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DI CHIETI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.

La indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Bombino b., Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cococciola, Falanghina, Garganega, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Maiolica, Malvasia, Merlot, Montonico b., Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer aromatico é riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» bianco, rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 20.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9,5% per i rossi;

9,5% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre di Chieti» bianco 9,5%, con riferimento al vitigno 10%;

«Terre di Chieti» rosso 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Terre di Chieti» rosato 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Terre di Chieti» novello 11%;

«Terre di Chieti» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *I*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE PELIGNA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cococciola, Falanghina, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Malvasia bianca di Candia, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer, Verdicchio è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila, fino ad un massimo del 15%.

La indicazione geografica tipica «Valle Peligna» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Agliano, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Pinot nero, Sangiovese e riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di L'Aquila, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Valle Peligna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, in provincia di L'Aquila.

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» bianco, rosso e rosato con o senza specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Peligna» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle Peligna» bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;

«Valle Peligna» rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Valle Peligna» rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;

«Valle Peligna» novello 11%;

«Valle Peligna» passito secondo la vigente normativa

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Valle Peligna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle Peligna» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7173

DECRETO 21 novembre 1995.

Ripartizione del costo dei servizi prestati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo alla istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1005, di ratifica del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979 con il quale sono state definite le funzioni residue dell'Ente ai sensi degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 12 della legge 21 dicembre 1977, n. 984, e sono state dettate norme per il trasferimento alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di parte delle funzioni amministrative dei beni e del personale dell'Ente stesso;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491;

Tenuto conto della rilevanza produttiva e sociale delle attività istituzionali dell'Ente finalizzate all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua per usi plurimi nelle regioni interessate;

Considerato che le attività istituzionali dell'Ente vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che, in relazione ai principi che regolano le attività degli enti pubblici, le stesse vanno svolte in equilibrio di bilancio;

Rilevato che l'equilibrio di bilancio va conseguito mediante riparto tra gli utilizzatori istituzionali dell'intero costo annuo dell'Ente, al netto del deficit pregresso e del contributo ordinario dello Stato, tenuto conto delle entrate derivanti dai contratti di somministrazione di acqua per attività industriali;

Ritenuto che il mantenimento dell'equilibrio di bilancio postula che gli utilizzatori istituzionali beneficiari dei servizi resi, i quali peraltro cedono a titolo oneroso le acque ad essi trasportate dall'ente, siano chiamati a contribuire ai costi di accumulo, conservazione, trasporto ed erogazione delle risorse medesime;

Rilevata l'urgenza di provvedere al riequilibrio di bilancio dell'ente a decorrere dal 1° gennaio 1995, con riserva di ulteriori provvedimenti per le annualità pregresse;

Fatte salve le attribuzioni delle competenti autorità in materia di tariffe idriche ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

1. Il costo dei servizi prestati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è ripartito tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto, in proporzione ai volumi erogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7216

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale ai sensi della legge n. 219/1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 e successive modificazioni;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1986 con la quale è stata assegnata, per l'ultimazione delle operazioni in corso relativa al programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219, la somma di 2.800 mld e le altre proprie delibere del 31 gennaio 1992, 25 marzo e 20 novembre 1992 con le quali sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessive lire/mld 1.690;

Viste le proprie precedenti delibere con le quali sono state impartite direttive al funzionario incaricato dell'ultimazione delle operazioni in corso riguardanti il citato programma abitativo;

Vista la nota del predetto funzionario in data 4 agosto 1995 n. 7832/C con la quale viene proposta la ripartizione, tra le due contabilità speciali, dell'importo di lire 1.690 miliardi già assegnato e non ancora ripartito dal CIPE;

Considerato che l'effettiva disponibilità di bilancio 1995, da destinare alle predette finalità, ammonta a lire 1.595,7 miliardi;

Ravvisata la necessità di ripartire il predetto importo di lire 1.595,7 in misura proporzionale, rispetto alle quote indicate dal funzionario incaricato;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le risorse finanziarie di cui alle delibere CIPE del 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992 e 20 novembre 1992 sono ripartite, nel limite delle disponibilità di bilancio 1995, come segue:

Contabilità speciale area di Napoli	Contabilità speciale aree esterne	Totale (lire/mld)
171,4	1.424,3	1.595,7

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 216

95A7175

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 15 settembre 1995.

Ulteriori disposizioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli aventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di recupero ed i proprietari di immobili, «anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso»;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994»;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti criteri e modalità per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 691/1994;

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995), con la quale sono state adottate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione in data 2 marzo 1995, registrata alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995), con la quale sono state adottate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla richiamata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1995, registrata alla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, recante: «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995 nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, e 5, comma 7, del decreto legge 3 maggio 1995, n. 154, introdotto in sede di conversione dalla legge 30 giugno 1995, n. 265»;

Ravvisata l'opportunità di apportare altre modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 12 gennaio 1995 sulla scorta di alcune difficoltà ed esigenze rappresentate, tra l'altro, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 7 settembre 1995 del comitato di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995, dal responsabile dell'unità di ricostruzione con nota prot. n. 1999/U.R. del 31 agosto 1995 e dalla regione Piemonte con note prot. n. 8755 del 7 agosto 1995 e n. 9411 del 1° settembre 1995 in sede di applicazione della citata deliberazione di questa Conferenza del 12 gennaio 1995 al fine di consentire l'accelerazione delle attività di riparazione e di ricostruzione e nella prospettiva di conseguire la semplificazione delle procedure amministrative già avviate;

Considerato che il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, in corso di conversione hanno disposto parziali utilizzazioni della disponibilità di lire 200 miliardi assegnata con l'art. 4 della richiamata deliberazione di questa Conferenza adottata in data 2 marzo 1995, ed é pertanto necessario

revocare la predetta assegnazione e procedere ad una ulteriore assegnazione sulla base delle residue risorse di lire 106 miliardi per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Vista la scheda prodotta dal Dipartimento della protezione civile alla segreteria di questa Conferenza in data 11 settembre 1995, protocollata in data 12 settembre 1995 al n. 1893/95/C.2.6, relativa alla disponibilità di risorse finanziarie idonee a garantire l'attuazione delle disposizioni recate dal presente atto;

Ravvisata altresì la necessità di correggere alcuni errori materiali intervenuti nella stesura della richiamata deliberazione adottata in data 3 agosto 1995;

Udita la richiesta di modifica dell'art. 1, comma 2, della proposta di schema di deliberazione, concordata in sede tecnica, avanzata nel corso della seduta odierna dal Sottosegretario alla protezione civile;

Delibera:

Art. 1.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione in data 12 gennaio 1995

1. Il comma 2 dell'art. 6 della deliberazione del 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, nel seguito del presente articolo indicata con il termine «Deliberazione», è sostituito dal seguente:

«2. L'erogazione dei contributi ha luogo con le seguenti modalità:

a) nel caso di ricostruzione degli immobili una anticipazione pari al 95% del contributo concesso, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 3, alla presentazione della documentazione, fatture e/o certificazione prevista dall'art. 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in copia autenticata di importo pari al 30% dei lavori eseguiti. La somma residua è corrisposta previo rilascio di certificato di abitabilità o dell'attestazione del direttore dei lavori dell'avvenuta realizzazione delle opere nonché dell'acquisizione della documentazione della relativa spesa sostenuta, resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 1-*sexies*, della legge n. 265/1995;

b) nel caso di acquisto di immobile, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 3, in una unica soluzione contestualmente all'atto di concessione del contributo;

c) nel caso di riparazione di danni una anticipazione pari al 95% del contributo concesso, comprensiva dell'acconto eventualmente già corrisposto ai sensi dell'art. 3, alla presentazione della documentazione, fatture e/o certificazione prevista dall'art. 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, in copia autenticata di importo pari al 30% dei lavori eseguiti. La somma residua é corrisposta al momento dell'acquisizione dell'attestazione del direttore dei lavori di ultimazione delle opere e della acquisizione della documentazione della relativa spesa sostenuta, resa nelle forme previste dall'art. 2, comma 1-*sexies*, della legge n. 265/1995».

2. All'art. 10 della deliberazione, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

«10. Nella fattispecie di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)* sono comprese le provvidenze per i soggetti che, anteriormente alla data del 17 febbraio 1995, hanno venduto, o ceduto a terzi per la demolizione, beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, di loro proprietà alla data del 5-6 novembre 1994. In tal caso è concesso un contributo pari alla differenza tra il valore dei beni stessi, desunti dai listini riferiti al novembre 1994, al netto degli importi eventualmente liquidati per gli stessi beni da compagnie di assicurazione, e la somma riscossa debitamente documentata.

11. I soggetti interessati alle provvidenze di cui al comma precedente dovranno produrre, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il *fac-simile* della scheda di cui all'allegato 3 ed attestante la sussistenza, in capo agli stessi soggetti, della proprietà del bene alla data del 5-6 novembre 1994, del nesso di causalità del danno con gli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle ulteriori precisazioni indicate nella scheda medesima».

3. Il modello di scheda denominato «allegato 3» di cui al comma precedente è approvato nella stesura che si allega *sub A* al presente atto.

Art. 2.

Correzione di errori materiali intervenuti nella stesura della deliberazione adottata in data 3 agosto 1995

1. Al comma 2 dell'art. 2, capo II, della deliberazione adottata in data 3 agosto 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «Per l'individuazione del contributo» sono sostituite dalle parole «Per la determinazione delle provvidenze»;

le parole «di cui al capo I» sono sostituite dalle parole «di cui ai capi I e II».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'assegnazione della somma di lire 200 miliardi disposta dall'art. 4 della deliberazione adottata da questa conferenza in data 2 marzo 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995 per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è revocata per le motivazioni di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, a valere sulle residue risorse dell'importo di lire 1.000 miliardi di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 22 dicembre 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995, é disposta l'ulteriore assegnazione della somma di lire 80 miliardi da destinare alle seguenti finalità:

lire 50 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, che hanno avuto beni immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali;

lire 30 miliardi da assegnare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicemre 1994, n. 691, ai soggetti residenti nei comuni delle zone alluvionate che hanno subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili o di beni mobili registrati.

A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995.

3. Con successiva deliberazione si provvederà all'ulteriore assegnazione della residua somma di lire 26 miliardi.

Art. 4

Delega alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni adottate dalla Conferenza

1. La segreteria di questa Conferenza è delegata alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni recate dal presente atto con le sotto elencate deliberazioni adottate da questa Conferenza medesima:

deliberazione del 22 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995;

deliberazione del 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995;

deliberazione del 2 febbraio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1995;

deliberazione del 2 febbraio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1995;

deliberazione del 2 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995,

deliberazione del 2 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995;

deliberazione del 4 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 1995;

deliberazione del 13 luglio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995;

deliberazione del 3 agosto 1995, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il testo coordinato di cui al comma 1 sarà sottoposto a questa Conferenza per l'approvazione.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nerché, per il tramite dei commissari di Governo sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59

ALLEGATO " A"

COMUNE DI ____________________________________ (______)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ______ del mese di ____________ nella tesoreria comunale, avanti a me[1] ________________________ e personalmente compars __ _l_ Sig. ____________________________ nat__ a __________________ il ____________ residente a ____________________________ Via ________________________ n° ________ codice fiscale ____________________________ della cui identità personale sono certo per ____________________________ [2], _l_ quale, dopo essere stat_ ammonit_ secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

D I C H I A R A Z I O N E

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) che alla data del 5 e 6 novembre 1994 era proprietario del seguente bene mobile registrato ____________________________,

2) che entro la data del 16.2.1995 ha venduto, o ceduto a terzi per la demolizione, con atto ______________ in data ____________________ il citato bene mobile registrato di cui era proprietario,distrutto o danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, che per questa vendita o cessione **ha ricevuto la somma di Lire** ____________________________ / **non ha ricevuto alcuna somma** [3], che il valore del bene stesso desunto dai listini correnti é di Lire ________________________ e che per quanto riguarda gli indennizzi assicurativi **ha ricevuto la somma di Lire** __________________ / **non ha ricevuto alcuna somma.**[3]

Chiede, quindi, al Comune la concessione del contributo di Lire __________________ (in cifre) ____________________________________ (in lettere) quale differenza tra il valore del bene, l'indennizzo assicurativo ricevuto e la somma riscossa per la vendita, o la cessione per la demolizione.

Unisce i documenti giustificativi.

________________________, lì __________________

Il Dichiarante

____

A U T E N T I C A Z I O N E

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal __ Sig. ________________________ nat__ a __________________ il ________, é stata resa, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

________________________, lì____________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale
Incaricato dal Sindaco

____

---

[1] Segretario Comunale o Funzionario incaricato dal Sindaco.

[2] Indicare le modalità di identificazione.

[3] Depennare le parole in grassetto che non interessano.

95A7220

DELIBERAZIONE 23 novembre 1995

Ratifica delle risposte formulate dal Presidente della Conferenza Stato-regioni alle osservazioni della Corte dei conti in ordine alla deliberazione adottata il 15 settembre 1995 ed atti conseguenti.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1995 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2. della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di recupero ed i proprietari di immobili, «anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso»;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante: «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994»;

Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 15 settembre 1995, con la quale sono state dettate ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), sono stati corretti alcuni errori materiali incorsi nella stesura della deliberazione adottata in data 3 agosto 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 8 settembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1995), sono state dettate talune disposizioni finanziarie, nonché è stata delegata la segreteria di questa Conferenza a provvedere alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni adottate dalla Conferenza stessa in materia di interventi conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Rilevato che la Corte dei conti, con nota n. 144 del 20 ottobre 1995, ha avanzato osservazioni circa la richiamata deliberazione del 15 settembre 1995;

Vista la nota prot. n. 444/R/95 del 3 novembre 1995 con la quale, sulla base delle indicazioni fornite, nel corso della riunione del 3 novembre 1995, dai rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle regioni, presente il Sottosegretario alla protezione civile, il Presidente di questa Conferenza ha risposto ai cennati rilievi;

Rilevato che, a seguito delle citate risposte, la Corte dei conti ha ammesso a registrazione in data 3 novembre 1995, al registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59, la più volte richiamata deliberazione del 15 settembre 1995;

Considerato che ai sensi di quanto affermato nelle risposte fornite ai rilievi avanzati dalla Corte dei conti è stato assunto impegno a modificare l'allegato *A)* recante *fac-simile* di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15), alla delibera del 15 settembre 1995 nel senso di specificare che il valore del bene mobile, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è «desunto dai listini esistenti al novembre 1994»;

Ravvisata l'opportunità di ratificare le risposte ai rilievi della Corte dei conti formulate dal Presidente di questa Conferenza con la nota prot. n. 444/R/95 del 3 novembre 1995 nonché la necessità di approvare la prescritta modifica dell'allegato *A* alla deliberazione adottata in data 15 settembre 1995;

Delibera:

Art. 1.

1. E ratificata la risposta, formulata dal Presidente di questa Conferenza con nota prot. n. 444/R/95 del 3 novembre 1995, alle osservazioni alla deliberazione adottata dalla stessa Conferenza in data 15 settembre 1995, mosse dalla Corte dei conti con nota n. 144 del 20 ottobre 1995.

2. Nell'allegato *A* alla deliberazione del 15 settembre 1995, dopo le parole «il valore del bene stesso desunto dai listini», la parola «correnti» è sostituita con le parole «esistenti al novembre 1994». Detto allegato *A* è pertanto sostituito con l'allegato *A1* al presente atto, anche ai fini della pubblicazione della medesima deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché della relativa trasmissione al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza ed al Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo sia trasmessa alle Regioni interessate.

3. Il presente atto è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 97

ALLEGATO "A 1"

COMUNE DI ______________________________ (______)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ______ del mese di ___________ nella tesoreria comunale, avanti a me[1] ______________________ é personalmente compars __ _l_ Sig. __________________________ nat__ a _________________ il ___________ residente a ______________________ Via ______________________ n° _______ codice fiscale __________________________ della cui identità personale sono certo per __________________________[2], _l_ quale, dopo essere stat_ ammonit_ secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge stessa, ha resa e sottoscritta la seguente

DICHIARAZIONE

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) che alla data del 5 e 6 novembre 1994 era proprietario del seguente bene mobile registrato ____________________,

2) che entro la data del 16.2.1995 ha venduto, o ceduto a terzi per la demolizione, con atto ______________ in data __________________ il citato bene mobile registrato di cui era proprietario, distrutto o danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, che per questa vendita o cessione **ha ricevuto la somma di Lire** ____________________________ / **non ha ricevuto alcuna somma**[3], che il valore del bene stesso desunto dai listini esistenti al novembre 1994 é di Lire _________________ e che per quanto riguarda il premio assicurativo **ha ricevuto la somma di L.** ________________ / **non ha ricevuto alcuna somma.**[3]

Chiede, quindi, al Comune la concessione del contributo di L. ____________________ (in cifre) ______________________________ (in lettere) quale differenza tra il valore del bene, il premio assicurativo ricevuto e la somma riscossa per la vendita, o la cessione per la demolizione.

Unisce i documenti giustificativi.

______________________, lì ________________

Il Dichiarante

____

AUTENTICAZIONE

Attesto che la sopratrascritta dichiarazione resa dal __ Sig. ______________________ nat__ a ______________ il _______, é stata resa, nel luogo e data sopraindicati, sottoscritta dal __ dichiarante in mia presenza.

______________________, lì__________

Il Segretario Comunale/Impiegato Comunale
Incaricato dal Sindaco

____

[1] Segretario Comunale o Funzionario incaricato dal Sindaco.
[2] Indicare le modalità di identificazione.
[3] Depennare le parole in grassetto che non interessano.

95A7221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente la risoluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le scadenze della sospensione delle sanzioni nei confronti di Paesi della ex-Jugoslavia per le armi e i materiali d'armamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1995, convertito nella legge 7 giugno 1995, n. 222, si comunica che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato in data 22 novembre 1995 la risoluzione n. 1021, che stabilisce le prossime scadenze di sospensione delle sanzioni nei confronti di Paesi della ex-Jugoslavia per le armi e i materiali d'armamento.

Si pubblica in allegato il testo della risoluzione nella lingua inglese, che fa fede, e nella traduzione non ufficiale in lingua italiana.

ALLEGATO

SECURITY COUNCIL

RESOLUTION N 1021/1995

The Security Council,

Recalling all its previous relevant resolutions concerning the conflicts in the former Yugoslavia, and in particular its resolutions 713 (1991) and 727 (1992)

Reaffirming its commitment to a negotiated political settlement of the conflicts in the former Yugoslavia, preserving the territorial integrity of all States there within their internationally recognized borders,

Welcoming the initialling of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and the Annexes thereto (collectively the Peace Agreement) by the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia and the other parties thereto on 21 November 1995, in Dayton, Ohio, signifying agreement between the parties to sign formally the Peace Agreement,

Welcoming also the commitments of the parties set out in Annex 1B (Agreement on Regional Stabilization) of the Peace Agreement,

Determining that the situation in the region continues to constitute a threat to international peace and security,

Acting under chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Decides that the embargo on deliveries of weapons and military equipment imposed by resolution 713 (1991) shall be terminated as follows, beginning from the day the Secretary-General submits to the Council a report stating that the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia have formally signed the Peace Agreement,

during the first ninety days following the submission of such a report, all the previsions of the embargo shall remain in place;

during the second ninety days following the submission of such a report, all provisions of the arms embargo shall be terminated, except that the delivery of heavy weapons (as defined in the Peace Agreement), ammunition therefor, mines, military aircraft and helicopters shall continue to be prohibited until the arms control agreement referred to in Annex 1B has taken effect; and

after the 180th day following the submission of such a report and after the submission of a report from the Secretary-General on the implementation of Annex 1B (Agreement on Regional Stabilization) as agreed by the parties, all provisions of the arms embargo terminate unless the Council decides otherwise;

2. Requests the Secretary-General to prepare in a timely way and to submit to the Council the reports referred to in paragraph 1 above;

3. Maintains its commitment to progressive measures for regional stability and arms control and, if the situation requires, to consider further action;

4. Requests the Committee established pursuant to resolution 724 (1991) to review and to amend its guidelines in the light of the provisions of this resolution;

5. Decides to remain seized of the matter.

CONSIGLIO DI SICUREZZA

RISOLUZIONE 1021

Il Consiglio di Sicurezza,

Ricordando tutte le risoluzioni precedenti in materia di conflitti nella ex-Jugoslavia, ed in particolare le risoluzioni 713 (1991) e 727 (1992),

Riaffermando il proprio impegno nei confronti di una soluzione politica negoziale dei conflitti nella ex-Jugoslavia, mantenendo l'integrità territoriale di tutti gli Stati in essa compresi all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti,

Accogliendo positivamente l'avvio dell'Accordo Quadro Generale per la Pace in Bosnia ed Erzegovina ed i suoi allegati, in data 21 novembre 1995 a Dayton, Ohio (collettivamente denominato Accordo di Pace) tra la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Jugosalvia e le altre parti in causa, ad indicare un accordo tra le parti per siglare formalmente l'Accordo di Pace;

Accogliendo positivamente gli impegni sanciti dalle parti nell'Allegato 1B(Accordo sulla Stabilizzazione della Regione) dell'Accordo di Pace,

Stabilendo che la situazione nella regione continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,

Agendo secondo il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. Decide che l'embargo sulle consegne di armi ed attrezzature militari imposto con la risoluazione 713 (1991) terminerà come segue, a partire dal giorno in cui il Segretario Generale sottoporrà al Consiglio una relazione ove si indichi che la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Jugoslavia hanno formalmente siglato l'accordo di pace:

nei primi novanta giorni successivi alla presentazione di detta relazione tutti i provvedimenti dell'embargo rimarranno efficaci;

nei secondi novanta giorni successivi alla presentazione di detta relazione tutti i provvedimenti dell'embargo sulle armi perderanno efficacia, ad eccezione della consegna di armi pesanti (secondo quanto definito nell'Accordo di Pace), delle relative munizioni, mine, aerei militari ed elicotteri, che continuerà ad essere vietata fino a quando l'accordo sul controllo degli armamenti di cui all'allegato 1B non acquisterà efficacia; e

dopo il 180° giorno dalla presentazione di detta relazione ed in seguito alla presentazione da parte del Segretario Generale di una relazione sull'attuazione dell'Allegato 1B (Accordo sulla Stabilizzazione della Regione) secondo quanto concordato dalle parti, tutti i provvedimenti dell'embargo sulle armi perderanno efficacia a meno che il Consiglio decida altrimenti;

2. Chiede al Segretario Generale di preparare tempestivamente e di presentare al Consiglio le relazioni di cui al paragrafo 1 sopra;

3. Ribadisce il proprio impegno nei confronti di misure progressive per la stabilità della regione ed il controllo delle armi e, qualora la situazione lo richieda, a prendere in esame altre azioni;

4. Chiede al Comitato costituito ai sensi della risoluzione 724 (1991) di rivedere ed emendare le proprie linee guida alla luce delle norme della presente risoluzione;

5. Decide di farsi carico della materia.

95A7306

Comunicato concernente la risoluzione n. 1022 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di sospensione, eventuale ripristino e definitiva cessazione delle sanzioni deliberate nei confronti di Paesi della ex-Jugoslavia con le risoluzioni del 1992-1993-1994-1995.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito nella legge 7 giugno 1995, n. 222, si comunica che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 22 novembre 1995 ha approvato la risoluzione n. 1022 in materia di sospensione, eventuale ripristino e definitiva cessazione delle sanzioni deliberate nei confronti di Paesi della ex-Jugoslavia con le risoluzioni del 1992-1993-1994-1995.

Il testo di detta risoluzione è pubblicato in allegato al presente comunicato nel testo inglese, che fa fede, e nella traduzione in lingua italiana.

Con successivo comunicato si darà notizia del regolamento della Unione Europea, in corso d'approvazione, che attua le disposizioni della Risoluzione n 1022/95 rientranti nella competenza comunitaria.

ALLEGATO

SECURITY COUNCIL
RESOLUTION N. 1022/1995

The Security Council,

Recalling all its previous relevant resolutions concerning the conflicts in the former Yugoslavia,

Reaffirming its commitment to a negotiated political settlement of the conflicts in the former Yugoslavia, preserving the territorial integrity of all States there within their internationally recognized borders,

Commending the efforts of the international community, including those of the Contact Group, to assist the parties in reaching a settlement,

Praising the decision of the Governments of the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia to attend and participate constructively in proximity talks in the United States of America, and *axknowledging with appreciation* the efforts made by these Governments to reach a lasting peace settlement in Bosnia and Herzegovina,

Welcoming the initialling of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina and the Annexes thereto (collectively the Peace Agreement) by the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia and the other parties thereto on 21 November 1995, in Dayton, Ohio, signifying agreement between the parties to sign formally the Peace Agreement,

Noting the Concluding Statement issued at the adjournment of the proximity talks, in which all parties undertook, *inter alia*, to assist in locating the two French pilots missing in Bosnia and Herzegovina and to ensure their immediate and safe return,

Stressing the need for all parties to comply fully with all provisions of the Peace Agreement,

Noting that compliance with the requests and orders of the International Tribunal for the former Yugoslavia constitutes an essential aspect of implementing the Peace Agreement,

Recognizing the interests of all States in the implementation of the suspension and subsequent termination of measures imposed by the Council, and in particular the interests of the successor States to the State formerly known as the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, with respect to the disposition of assets affected by the fact that that State has ceased to exist, and the desirability of accelerating the process now under way under the auspices of the International Conference on the Former Yugoslavia (ICFY) to reach a consensual agreement among the successor States as to the disposition of such assets,

Determining that the situation in the region continues to constitute a threat to International peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Decides that the measures imposed by or reaffirmed in resolutions 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) and 1015 (1995) are suspended indefinitely with immediate effect subject to the provisione of paragraphs 2 to 5 below, and provided that if the Secretary-General reports to the Council that the Federal Republic of Yugoslavia has failed formally to sign the Peace Agreement on the date announced by the Contact Group for such purpose, and that the other parties thereto have expressed their readiness so to sign, the measures described above shall be automatically reimposed from the fifth day following the date of such report;

2. Decides also that the suspension referred to in paragraph 1 above shall not apply to the measures imposed on the Bosnian Serb party until the day after the commander of the international force to be deployed in accordance with the Peace Agreement, on the basis of a report transmitted through the appropriate political authorities, informs the Council, via the Secretary-General that all Bosnian Serb forces have withdrawn behind the zones of separation established in the Peace Agreement: and *urnes* alla parties concerned to take all necessary measures to assist in locating the two French pilots mission in Bosnia and Herzegovina, and to ensure their immediate and safe return;

3. Further decides that of at any time, with regard to a metter within the scope of their respective mandates and after joint consultation if appropriate, either the High Representative described in the Peace Agreement, or the commander of the international force to be deployed in accordance with the Peace Agreement, on the basis of a report transmitted through the appropriate political authorities, informa the Council via the Secretary-General that the Federal Republic of Yugoslavia or the Bosnian Serb authorities are failing significantly to meet their obligations under the Peace Agreement, the suspension referred to in paragraph 1 above shall terminate on the fifth day following the Council's receipt of such a report, unless the Council decides otherwise taking into consideration the nature of the non-compliance,

4. Further decides that it will terminate the measures described in paragraph 1 above on the tenth day following the occurrence of the first free and fair elections provided for in annex 3 of the Peace Agreement, provided that the Bosnian Serb forces have withdrawn from, and have continued to respect, the zones of separation as provided in the Peace Agreement;

5. Further decides that so long as the measures referred to in paragraph 1 above remain suspended, or are terminated by a subsequent Council decision in accordance with paragraph 4 above, all funds and assets previously frozen or impoundend pursuant to resolutions 757 (1992) and 820 (1993) may be released by States in accordance with law, provided that any such funds and assets that are subject to any claims, liens, judgements, or encumbrances, or which are the funds or assets of any person, partnership, corporation, or other entity found or deemed insolvent under law or the accounting principles prevailing in such State, shall remain frozen or impounded until released in accordance with applicable law, and decides further that obligations of States related to freezing or impounding funds and assets contained in such resolutions shall be suspended pursuant to paragraph 1 above with respect to all funds and assets not currently frozen or impounded until the measures concerned are terminated by a subsequent Council decision;

6. Further decides that the suspension or termination of obbligations pursuant to this resolution is without prejudice to claims of successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia with respect to funds and assets: stresses the need for the successor States to reach agreement on the distribution of funds and assets and the allocation of liabilities of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia; encourages all States to make provision under their national

law for addressing competing claims of States, as well as claims of private parties affecting funds and assets; and further encourages States to take appropriate measures to facilitate the expeditious collection of any funds and assets by the appropriate parties and the resolution of claims related thereto;

7. Further decides that all States shall continue to take the necessary measures to ensure that there shall be no claim in connection with the performance of any contract or other transaction where such performance was affected by the measures imposed by the resolution referred to in paragraph 1 above and related resolutions;

8. Requests the Committee established pursuant to resolution 724 (1991) to review and to amend its guidelines in the light of the provisions of this resolution;

9. Pays tribute to the naighbouring States, the ICFY mission, the European Union/Organization for Security and Cooperation in Europe Sanctions Coordinator, the Sanctions Comunications Centre and the Sanctions Assistance Missions, the Western European Union operation on the Danube and the North Atlantic Treaty Organization/Western European Union Sharp Guard operation in the Adriatic Sea for their significant contribution to the achievement of a negotiated peace;

10. Decides to remain seized of the matter.

CONSIGLIO DI SICUREZZA

RISOLUZIONE N. 1022 DEL 22 NOVEMBRE 1995

Il Consiglio di sicurezza,

Richiamando tutte le sue precedenti e pertinenti risoluzioni relative al conflitto nell'ex-Jugoslavia,

Ribadendo il suo impegno in favore di una soluzione politica negoziata al conflitto nell'ex-Jugoslavia, che garantisca l'integrità territoriale di tutti gli Stati dell'area secondo i confini loro internazionalmente riconosciuti,

Lodando gli sforzi della comunità internazionale, incluso quelli del Gruppo di contatto, nell'assistenza alle parti per il raggiungimento di una soluzione,

Approvando la decisione dei Governi della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia e della Repubblica Federale di Jugoslavia di intervenire e partecipare con spirito costruttivo ai colloqui ristretti condotti negli Stati Uniti d'America, e dando atto del proprio apprezzamento per gli sforzi fatti da questi Governi per raggiungere una soluzione pacifica duratura in Bosnia-Erzegovina,

Accogliendo l'avvio di un accordo quadro generale di pace in Bosnia-Erzegovina e connessi allegati (collettivamente denominati Accordo di Pace), tra la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Jugoslavia e le altre parti interessate il 21 novembre 1995, a Dayton, Ohio, come indicazione dell'accordo delle parti a firmare formalmente l'accordo di pace,

Notando che nella dichiarazione conclusiva dei colloqui ristretti tutte le parti si sono impegnate, *inter alia*, a fornirsi reciproca assistenza per la localizzazione dei due piloti francesi dispersi in Bosnia-Erzegovina a per assicurare loro un rientro immediato e sicuro,

Sottolineando la necessità per tutte le parti di adempiere pienamente a tutte le disposizioni dell'accordo di pace,

Notando che l'adesione alle richieste ed agli ordini del Tribunale internazionale per l'ex-Jugoslavia costituisce un aspetto essenziale dell'applicazione dell'accordo di pace,

Riconoscendo l'interesse di tutti gli Stati all'applicazione della sospensione e alla successiva cessazione delle misure imposte dal Consiglio, e in particolare l'interesse degli Stati successori allo Stato ufficialmente denominato Repubblica federale socialista di Jugoslavia, con particolare riferimento alla distribuzione dei beni in conseguenza dell'estinzione di quest'ultimo, e al desiderio di accelerare il processo attualmente in atto sotto gli auspici della Conferenza Internazionale per la ex-Jugoslavia (ICFJ), volto a raggiungere un accordo consensuale tra gli stati successori per quanto concerne detti beni,

Definendo la situazione nella regione come una continua minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale,

Agendo in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. Decide che le misure imposte dalle o riaffirmate con le risoluzioni 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) e 1015 (1995) sono sospese a tempo indeterminato con effetti immediati subordinati alle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2 e 5, e assicurando che, nel caso in cui il Segretario generale, informi il Consiglio che la Repubblica Federale di Jugoslavia è venuta meno all'impegno di firmare formalmente l'accordo di pace alla data all'uopo designata dal Gruppo di contatto e che le altre parti allo stesso hanno espresso la propria disponibilità alla firma, le misure sopra descritte saranno automaticamente riapplicate a partire dal quinto giorno successivo alla data del rapporto del Segretario generale;

2. Decide ancora che la sospensione di cui al paragrafo 1, non si applica alle misure imposte ai Serbi bosniaci fino al giorno successivo a quello in cui il comando della forza internazionale, che sarà dispiegata ai sensi dell'accordo di pace, sulla base di una rapporto trasmesso attraverso le competenti autorità politiche, informa il Consiglio per mezzo del Segretario generale, che tutte le forze serbo-bosniache si sono ritirate al di qua delle zone di separazione stabilite dall'accordo di pace; e sollecita tutte le parti interessate a prendere le misure necessarie atte a fornirsi reciproca assistenza per la localizzazione della missione dei due piloti francesi in Bosnia-Erzegovina e per assicurare il loro ritorno immediato e in buona salute;

3. Decide inoltre che, qualora, ad ogni momento, in relazione a questioni rientranti negli scopi dei loro rispettivi mandati e dopo consultazioni congiunte se ritenute necessarie, o l'Alto Rappresentante di cui all'accordo di pace, o il comando della forza internazionale che sarà dispiegata in conformità a quanto stabilito dall'accordo di pace, sulla base di un rapporto trasmesso attraverso le competenti autorità politiche, informi il Consiglio per mezzo del Segretario generale che la Repubblica federale di Jugoslavia o le autorità serbo-bosniache sono venute meno in misura importante ai loro obblighi sanciti con l'occordo di pace, la sospensione di cui al paragrafo 1 sarà disapplicata con effetto a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte del Consiglio di tale rapporto, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, presa in considerazione la natura di tale mancato adeguamento;

4. Decide inoltre che le misure di cui al paragrafo 1, cesseranno con decorrenza dal decimo giorno successivo alla tenuta di libere e democratiche elezioni secondo quanto disposto dall'allegato 3 dell'accordo di pace, a condizione che le forze serbo-bosniache si siano ritirate dalle, e abbiano continuato a rispettare, le zone di separazione come stabilite dall'accordo di pace;

5. Decide inoltre che per tutto il tempo in cui le misure di cui al paragrafo 1 sono state sospese, o cessate a seguito di una decisione successiva del Consiglio ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra, tutti i fondi ed i beni precedentemente congelati o sequestrati ai sensi delle risoluzioni 757 (1992) e 820 (1993) possono essere liberati dagli Stati dai vincoli imposti, secondo la normativa vigente e a condizione però che quelli tra detti fondi e beni che risultano soggetti a rivendicazioni, privilegi, sentenze, gravami, o che costituiscono i fondi o i beni di persone, associazioni, corporazioni o altre entità giudicate o considerate insolventi secondo la legge e i prevalenti principi contabili nello Stato in questione, devono rimanere congelati o sequestrati fino a quando non saranno liberati in conformità alle norme applicabili, e decide inoltre che gli obblighi degli Stati, relativi al congelamento o al sequestro di fondi e beni, previsti in tali risoluzioni, devono essere sospesi in conformità a

quanto disposto al paragrafo 1 per quanto concerne tutti i fondi e beni attualmente non sottoposti a congelamento o sequestro fino a che le misure relative a detti obblighi non siano state abolite da una decisione successiva del Consiglio;

6. Decide inoltre che la sospensone o la cessazione degli obblighi derivante da questa risoluzione non pregiudica le rivendicazioni degli Stati successori della Repubblica federale socialista jugoslava, relative a detti fondi o beni; sottolinea la necessità per gli stati successori di raggiungere un accordo sulla distribuzione dei fondi e dei beni e la ripartizione delle passività della precedente Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia; incoraggia tutti gli Stati ad adottare disposizioni nazionali per risolvere le rivendicazioni concorrenti degli Stati, così come le rivendicazioni di parti private relative ai fondi ed ai beni; incoraggia inoltre gli Stati a prendere le misure appropriate atte a facilitare la rapida riacquisizione di fondi e beni da parte dei soggetti legittimati e la soluzione delle rivendicazioni relative;

7. Decide inoltre che tutti gli Stati continuano a prendere le misure necessarie ad assicurare che non sussistano rivendicazioni in merito all'esecuzione di contratti e transazioni nel caso in cui su tali esecuzioni abbiano avuto effetto le misure imposte dalle Risoluzioni di cui al paragrafo 1, ed altre connesse;

8. Chiede al Comitato stabilito ai sensi della risoluzione 724 (1991) di rivedere e di emendare le sue linee guida alla luce delle disposizioni della presente risoluzione;

9. Rende elogio agli Stati vicini, alla missione della Conferenza Internazionale per la ex-Jugoslavia, al coordinamento per le sanzioni predisposto in comune dall'Unione europea e dall'OSCE, al Centro di comunicazioni per le sanzioni e alla missione di assistenza per le sanzioni, all'operazione sul Danubio dell'UEO e all'operazione per il rafforzamento del controllo nel Mar Atlantico disposta in comune tra la NATO e l'UEO, per il loro significativo contributo alla realizzazione dell'accordo di pace;

10. Decide di rimanere investito della questione.

95A7290

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1995.

95A7270

Mancata conversione del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione».

Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1995.

95A7271

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina di un membro della commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington

Con decreto direttoriale del 24 luglio 1995 il dott. Giuseppe Maria Carpaneto è nominato membro della commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estensione, in sostituzione del prof. Carlo Utzeri.

95A7238

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1604,94
ECU	2044,37
Marco tedesco	1108,00
Franco francese	320,00
Lira sterlina	2453,47
Fiorino olandese	989,85
Franco belga	53,920
Peseta spagnola	12,998
Corona danese	286,24
Lira irlandese	2539,66
Dracma greca	6,732
Escudo portoghese	10,582
Dollaro canadese	1178,02
Yen giapponese	15,812
Franco svizzero	1362,77
Scellino austriaco	157,47
Corona norvegese	251,72
Corona svedese	244,81
Marco finlandese	372,81
Dollaro australiano	1189,26

95A7305

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che i marchi «42 PE», «43 PE», «44 PE» e «45 PE», non ancora assegnati, sono annullati, poiché le relative matrici sono state trafugate dall'ufficio provinciale metrico di Pescara.

95A7237

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Mazzini» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 11925-Sett. I/2° datato 3 ottobre 1995, del prefetto di La Spezia la scuola media statale «Mazzini» di La Spezia, è stata autorizzata ad accettare la donazione dei sottoelencati arredi per un importo complessivo di L. 2.947.808, disposta dalla società Tarros international S.p.a.:

un classificatore a quattro cassetti con chiave;

un tavolo a rettangolo cm. 160×80 HPL NE/BLEU;

una cassettiera a due cassetti verniciata RAL 9011,

cinque poltrone Arca mod. AR 30;

due poltrone mod Tesi Plus mod. SI 64 colore T/15

95A7241

Autorizzazione alla scuola media statale «Galilei» di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1515/95 Sett. I datato 9 giugno 1995, del prefetto di Pisa la scuola media statale «Galilei» di Pisa, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Atlantic VCR 2 Heads spazio 6000, del valore di L. 379.000, offerto dalla signora Ambretta Ambretti in Bottini.

95A7239

Autorizzazione alla scuola media statale «Ferruccio Pedrazzoli» di Pievepelago ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1354/95 1° Sett. datato 26 settembre 1995, del prefetto di Modena la scuola media statale «Ferruccio Pedrazzoli» di Pievepelago, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice «Olivetti» Copia 7025 matr. 39229, del valore di L. 595.000, offerta dalla Cassa di risparmio di Vignola, filiale di Pievepelago.

95A7240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della commissione centrale per l'impiego

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, vistato e registrato dalla ragioneria centrale con visto n. 4166 del 31 ottobre 1995, è stata integrata la commissione centrale per l'impiego.

95A7242

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato - settore disciplinare: N01X

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7243

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189